

Convegno Responsabilità Sociale e la Legge 123/07
Relazione Direttore Regionale INAIL Campania
Dr. Luigi Matarese
Napoli – martedì 20 novembre 2007

La nuova missione dell'INAIL va individuata nella diffusione, a tutti i livelli, della cultura della prevenzione.

La prevenzione, infatti, è stata posta come elemento cardine della funzione pubblica dell'Istituto, pur nel rispetto della tradizionale vocazione assicurativa e risarcitoria.

Non che in passato l'Istituto non se ne fosse occupato, anzi. La funzione prevenzionale la rinveniamo sin nel Testo Unico del 1965, basti pensare alle finalità delle azioni di regresso ed all'oscillazione del tasso in relazione all'applicazione della normativa in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'entrata in vigore del D.L.vo n. 38/2000 ha notevolmente ampliato la funzione di protezione sociale dei lavoratori, assegnando all'INAIL competenze in materia di sicurezza e di reinserimento socio-lavorativo. Questi compiti, che vanno ad affiancarsi a quelli tradizionalmente svolti in materia di prestazioni assicurative e sanitarie, rendono evidente come il sistema di tutela sociale gestito dall'INAIL si faccia carico dei lavoratori prima che essi siano vittime di eventi lesivi, contribuendo ad incentivare il momento della prevenzione, ossia la diffusione della cultura della sicurezza e della legalità.

Il nuovo INAIL si pone quale attore ed artefice della Sicurezza, promotore di attività ispettive, promozionali e consultive ma anche e soprattutto quale soggetto partecipante delle problematiche e delle soluzioni del sistema lavoro, con l'importante ruolo di collegamento e partnership delle iniziative assunte sul territorio, protese alla riduzione dei rischi lavorativi.

Le azioni intraprese dall'Istituto, in campo prevenzionale, dall'entrata in vigore del D.Lgs 626/94 ad oggi, si sono basate sul convincimento che una effettiva cooperazione inter-istituzionale consenta di svolgere più efficacemente il ruolo di sostegno affidato alla Pubblica Amministrazione per una risposta calibrata alle esigenze di prevenzione del mondo del lavoro.

La formazione rimane snodo cruciale per coniugare il sistema previdenziale con quello prevenzionale.

In linea con gli obblighi formativi introdotti dal decreto legislativo 195/2003, l'Istituto ha profuso particolare impegno nella realizzazione di percorsi formativi rivolti a Responsabili e addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione dei Rischi.

L'INAIL Campania – capofila di un polo formativo che raggruppa Puglia, Calabria e Basilicata - nel 2006 ha erogato formazione di qualità sul segmento C obbligatorio della norma citata ed ha avviato la progettazione dell'offerta formativa calibrata sugli altri segmenti previsti (A e B).

Le attività delineate rappresentano una quota parte delle iniziative che l'Istituto pone in essere per coniugare Sicurezza e Responsabilità Sociale d'impresa. Sicurezza sul lavoro e responsabilità sociale d'impresa sono due temi che possono rafforzarsi a vicenda ed essere letti l'uno alla luce dell'altro.

Se per Responsabilità sociale d'impresa si intende l'integrazione di preoccupazioni di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa allora tale concetto innovativo non può che essere un "dover essere" irrinunciabile dell'INAIL. Nel contesto della riflessione sul riordino degli Enti previdenziali all'interno di un ridisegnato sistema di welfare – nonché nel

quadro della razionalizzazione e riorganizzazione contenute nel DPEF 2007 ribadite, da ultimo, nella Legge n°123 dell'agosto u.s., l'INAIL rivendica con forza la propria volontà di contribuire di contribuire alla costruzione di un NUOVO MODELLO di welfare ATTIVO.

Dal 25 Agosto scorso sono operanti le disposizioni di cui alla **Legge 123/2007** contenente nuove misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché la Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

L'art. 5 della normativa in esame introduce la possibilità, da parte del personale ispettivo del Ministero del Lavoro nonché quello delle AA.SS.LL, di adottare, a meri fini cautelari, "provvedimenti di sospensione di una attività imprenditoriale" in caso di accertate violazioni in materia di legislazione sociale e prevenzionistica. Detto articolo estende alla generalità delle imprese quanto già previsto dall'art. 36 bis della L.248/2006 per il settore dell'edilizia ogni qual volta siano accertate le violazioni prescritte dalla norma medesima. La novità più rilevante è, comunque, rappresentata dalla possibilità di comminare la sanzione della sospensione anche in caso di *reiterate e gravi violazioni* della disciplina in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Inoltre, l'articolo citato dispone che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro possa disporre la suddetta sanzione laddove riscontri l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente assunti ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina relativa agli orari di lavoro. Ancora nel segno di una sottolineata responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, si muove l'art.9 della Legge 123/2007, immediatamente precettivo, che prevede, in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, l'applicabilità del D.Lvo 231/2001 in caso di condanne per delitti colposi commessi in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute per reati di omicidio colposo e lesioni colpose.

La Legge de quo, tra l'altro, prevede l'elezione di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, l'obbligo per i lavoratori di esibire cartellini identificativi sui cantieri, maggiore potere ai CPT nel settore delle Costruzioni, pene severe per chi viola le norme, nonché l'attuazione di decreti per la promozione della "cultura della prevenzione". Tuttavia, la disposizione che direttamente ci vede coinvolti è quella recata dall'art. 2 che prevede la comunicazione all'INAIL da parte del Pubblico Ministero, "*...in taluni casi di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro...*", e ciò al fine dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

La nuova previsione normativa consente, dunque, all'INAIL di semplificare l'esercizio dell'azione di regresso, esercitando quest'ultima nel contesto del procedimento penale.

Nuovo vigore normativo è derivato anche dalla Legge regionale n.3/2007 operante dallo scorso 16 settembre. Tra le novità ricordiamo la tutela dell'integrità degli appalti attraverso la predisposizione del VIC – la valutazione di impatto criminale che ha lo scopo di far emergere eventuali rischi di infiltrazione camorristica nel ciclo dell'appalto – ed il potenziamento delle azioni di vigilanza già effettuate da Asl, INPS, INAIL, Direzione Regionale del Lavoro, Guardia di Finanza ed enti locali. A tale scopo è istituito presso l'osservatorio regionale una Unità Operativa per il controllo della sicurezza presieduto dall'Assessore ai Lavori Pubblici e della quale fanno parte i CPT provinciali, i rappresentanti delle direzioni provinciali del lavoro, i rappresentanti dell'INAIL e dell'INPS. La suddetta Unità Operativa per il controllo della Sicurezza va ad affiancare il Comitato Regionale di Coordinamento di cui al D.lgs. 626/94.

Dunque, volendo tirare le somme, potremmo obiettare che una “revisione” normativa atta a migliorare le regole del mercato del lavoro è intervenuta. E’ necessario, però, che le condizioni di sicurezza sul lavoro si adeguino prontamente ai cambiamenti dei processi produttivi e, soprattutto, si pone la esigenza di **formare le maestranze alla prevenzione e alla sicurezza** in seno alla azienda stessa, ponendo in essere le basi per una cultura della salute e sicurezza sul posto di lavoro che impegni lavoratore e datore di lavoro.

Ed è qui che entra in gioco la figura del Preventore, ossia del consulente della sicurezza, dello specialista delle politiche di prevenzione che dovrebbe affiancare tutti i datori di lavoro.

L’Istituto possiede un inestimabile patrimonio in termini di competenza e professionalità: Architetti, Ingegneri, Tecnici, Informatici, Geologi, Chimici, Medici, Avvocati, Ispettori, Formatori, Comunicatori, personale amministrativo altamente specializzato. Or bene, allo stato, questo patrimonio è prevalentemente dedicato ad erogare “servizi assicurativi” ma si tratta di partire da questo patrimonio per costruire sulla Prevenzione, anche in sinergia con le altre Istituzioni, la nuova figura del Preventore per spostare sempre più l’accento dalla ispezione alla consulenza, dalla sanzione alla proposta, dall’Ispettore al Preventore.

L’attività di consulenza, di cui la figura del Preventore è espressione, in Campania ha trovato una esemplificazione concreta, nella forma migliore, sia per la dimensione (l’Azienda, i suoi reparti, le specifiche postazioni di lavoro, i rischi), sia per la composizione dei protagonisti (Istituzione, Azienda, Parti Sociali, Università) nel Protocollo d’Intesa INAIL/INDESIT Distretto Industriale di Carinaro e Teverola (CE).

A partire dal suddetto protocollo, è necessario sviluppare e generalizzare la sua impostazione coinvolgendo, da un lato, l’intero territorio ovvero i distretti industriali e, dall’altro, dando vita a politiche di prevenzione come processo partecipato che possano portare alla creazione di un vero e proprio corpo di preventori ed alla definitiva affermazione della cultura della legalità.